

# **Comune di Cercola**

## **Città Metropolitana di Napoli**

### **SERVIZIO FINANZIARIO**

**Prot. n. 18507 del 06.10.2021**

#### **Oggetto: Relazione al Rendiconto 2020.**

Il presente documento viene redatto dallo scrivente organo su richiesta del Sindaco p.t., in seguito alle relazioni al bilancio 2021-23 e al rendiconto 2020 del collegio di revisori pervenute all'ente, e si pone l'obiettivo di esaminare i punti che hanno determinato i giudizi sui suddetti atti.

Per rendere più agevole e comprensibile argomenti tecnici e di difficile comprensione per non "addetti", il presente documento è presentato mettendo in risalto i punti di divergenza tra le due relazioni tecniche.

Verbale n. 23 del 14/09/2021

Pag. 6-7-8-9

Il Collegio sostiene che gli indicatori contenuti nella tabella dei deficit strutturali siano tre e non 2 come risulta all'Ente, **"dando evidenza pertanto della gravissima violazione contabile commessa"**.

Il Collegio rappresenta che il dato da inserire in tabella sarebbe pari ad € 339.866,61.

Partendo dal presupposto che la presunta contestazione certamente non costituisce una gravissima violazione di legge, appare necessari precisare che la somma di € 339.866,61 proposto dai revisori e che dovrebbe rappresentare l'ammontare dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel 2020, in realtà e la somma di debiti riconosciuti anche nell'anno precedente (2019), in particolare:

- Imp. N. 17 del 11/01/2019;
- Imp. 1205 del 23/09/2019;
- Imp. 1437 del 30/12/2019;

Sottraendo alla somma di € 339.866,00, indicato dai Revisori, la somma degli impegni di competenza 2019 si ha un totale di 81.224,00, valore questo inferiore a quello inserito dall'Ente e quindi più favorevole, che in nessun modo determina uno sfioramento del terzo parametro (come invece farebbe l'importo di 339.866,00 indicato dal collegio).

A pag. 8 il Collegio riferisce di un pignoramento per € 35.205,73 oltre interessi e spese consequenziali (sentenza Trib. Nola 1519/2019) non incluso tra i debiti fuori bilancio e dunque da portare in aumento ai debiti accertati al 2020:

sul punto si attesta che tale debito derivante da sentenza è stato riconosciuto con Delibera di C.C. n. 8/2020 e impegnato il giorno 08/08/2020 con impegno n. 310, inoltre tale importo (pignoramento) è già comprensivo di interessi e spese consequenziali.

Per concludere gli indicatori negativi non sono assolutamente tre ma due (dato corretto), dunque tutte le considerazioni successive appaiono inutili e fuorvianti soprattutto in virtù del principio contabile che individua come ente strutturalmente deficitario solo al raggiungimento di quattro parametri negativi ( 2-3 non rileva differenze).

Si attesta che dati relativi alla popolazione residente sono stati inseriti come richiesto dal Collegio.

### **Pag. 10-11 Parere Organo Revisori.**

Il Collegio, riguardo la composizione dell'avanzo di amministrazione, contesta il vincolo posto dall'Ente per € 305.995,00 a titolo di ristoro TARI a favore dei contribuenti, ritenendolo utilizzato dal momento che il risultato della certificazione che aveva saldo negativo per € 814.394,00 mentre il trasferimento del Fondo funzioni fondamentali 2020 è stato di € 631.140,15. Tale affermazione ci risulta completamente errata e fuorviante in quanto:

1) Con la certificazione Covid-19 si è certificato l'utilizzo dei trasferimenti "Covid-19" in termini di maggiori spese e minori entrate che l'Ente ha registrato in conseguenza della pandemia; Per trasferimenti "Covid-19", come risulta chiaramente nella stessa certificazione, si intende non solo il fondo funzioni fondamentali ma anche altri fondi dettagliatamente riportati sul sito della finanza locale alla pagina dedicata al Comune di Cercola; Quindi la rendicontazione si riferiva ad una somma maggiore dei 631.140,15 più volte richiamata dai revisori, infatti questa non comprende contributi quali fondo di solidarietà alimentare, sanificazione, straordinario polizia locale.....

2) *Si conferma che per la Tari e la Tari-corrispettivo non è richiesto l'inserimento da parte dell'ente di alcun dato all'interno della Sezione 1 del Modello COVID-19. Di conseguenza, l'Ente è tenuto a compilare tutte le altre parti del Modello per certificare le minori entrate e le maggiori/minori spese legate all'emergenza da Covid-19, ad eccezione della Tari e dalla Tari-corrispettivo, per la quale viene riconosciuta agli enti all'interno della certificazione una stima della perdita pari all'importo di cui alla Tabella 1 allegata al DM n. 212342 del 3 novembre 2020-senza alcuna dichiarazione da parte dell'Ente.(faq 11)*

3) Con la certificazione Covid-19 si rendicontano tutte le minori entrate tranne quelle relative alla TARI che dovrà essere rendicontata a giugno 2022 (faq 11 MEF) relativamente agli anni 2020 e 2021; Originariamente. Infatti *"Tale importo deve essere utilizzato dall'ente per finanziare agevolazioni TARI, da attuarsi anche per mezzo del soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Tuttavia, si ritiene che l'ente possa finanziare con tali risorse anche altre tipologie di interventi - diversi da agevolazioni Tari ma comunque connessi all'emergenza epidemiologica in corso..... Viceversa, non è possibile utilizzare tale importo a copertura di minori entrate comunali. (faq 5 MEF)"*. Esattamente quello che ci chiede il Collegio: **coprire con il contributo Tari le minori entrate.** Dunque visto che l'importo è stato incassato e che non è stato utilizzato per gli scopi previsti, L'Ente ha solo 2 ipotesi di comportamento:

a )Utilizzarlo nel 2021 per gli utilizzi comunque previsti originariamente e vincolarli a tali utilizzi;

b )Restituirli all'erario e quindi vincolarli alla restituzione.

Inoltre *Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27(faq 13); esse devono **obbligatoriamente** confluire nell'avanzo di amministrazione e possono essere inserite già in fase di predisposizione del bilancio 2021-23.*

Appare chiaro e evidente che il collegio indichi all'Ente di adottare un comportamento palesemente in contrasto con la normativa vigente cosa ancor più grave definisce gravissimo l'atteggiamento della Giunta e del responsabile che si attengono agli obblighi normativi.

#### **Pag. 14-16 Parere Organo Revisori.**

L'ente ha corretto l'importo inserito nella nota integrativa riguardo l'ammontare della cassa vincolata per € 359.914,90 e del risultato di gestione per 13.658.885,00, si tratta di banali correzioni ad un allegato al bilancio che, in realtà, riporta i dati corretti.

#### **Conclusioni:**

Il collegio, pur riconoscendo che la gestione 2020 risulta corretta e senza rilievi come confermato dallo stesso organo e dal tesoriere, continua a segnalare situazioni (in numero peraltro esiguo) di errati riporti, spesso per meri errori di trascrizione, di somme dal bilancio agli allegati, che dovrebbero essere segnalati e corretti ma che, di certo non possono determinare giudizi perentori e definitivi né tantomeno scostamenti da parte dell'Ente da obblighi normativi.

Unico discorso che doveva, ed è stato, approfondito dallo scrivente è quello del risultato di amministrazione; Tuttavia si fa notare che, in presenza di una gestione senza rilievi del 2020, appare quantomeno singolare un siffatto giudizio tale da determinare la mancata approvazione da parte del Consiglio.

Infatti, oltre al discorso affrontato del contributo TARI 2020 vincolato, riguardo sempre all'allegato a/2, il Collegio contesta l'uso del metodo A (media semplice) per il calcolo del FCDE che va impattare sul risultato di amministrazione. Esso afferma che l'Ente "è *Obbligato*" ad aumentare i FCDE di € 256 mila circa perché deve utilizzare il metodo C in quanto, limitatamente all'entrata relativa ai canoni, determina un valore maggiore del fondo.

Sul punto, come specificato anche nella relazione al bilancio di previsione, si riferisce che il metodo A è l'unico utilizzabile (D. Lgs. 118/2011 all. 4.2). Se avessimo potuto utilizzare il metodo C lo avremmo fatto sicuramente, in quanto questo determina un accantonamento sicuramente maggiore per i canoni di locazione, ma per le altre entrate ne determina uno molto minore rispetto a quello calcolato.

Sullo stesso allegato, questa volta riferito alla dotazione del fondo contenzioso appostato in bilancio per € 400.000,00, il collegio chiede di aumentarne la dotazione per ulteriori 100.000,00 senza produrre argomenti validi a sostegno della richiesta.

Si invita a leggere a pag 33 della relazione al conto 2019 del collegio. In tale circostanza con un accantonamento di soli 300.000,00 euro lo si è ritenuto in linea con gli anni precedenti. Oggi gli accantonamenti per 400.000 oltre agli stanziamenti nel bilancio 2021 di € 142.722,45 e ulteriori 100.000,00 per gli esercizi successivi sono considerati insufficienti. Intendiamo rassicurare il Consiglio, infatti l'ente monitora costantemente il contenzioso e nel caso ci fosse la necessità reperirà le risorse necessarie. Tuttavia l'attuale andamento non impone questa ipotesi.

Si riferisce, come già evidenziato nel bilancio di previsione, che è previsto un ripiano decennale del disavanzo per l'importo di € 1.131.382,66.

In ultimo occorre riportare che si stanno effettuando verifiche contabili su anni precedenti. Tali verifiche, appena terminate, saranno applicate al bilancio consuntivo e di previsione, nei modi e nei tempi previsti dalla Legge.

Per concludere, a parte le banalità contestate e corrette ove si è ritenuto necessario, il collegio, a nostro avviso, con i suoi atti tende ad “*obbligare*” l’ente a scelte contrarie ad obblighi Di Legge determinando gravissime violazioni normative.

Lo scrivente afferma che sotto il profilo tecnico il rendiconto proposto non presenta criticità che determinano gravi violazioni a norme imperative o ad obblighi di Legge.

**Il Responsabile del Servizio Finanziario  
f.to Dr. Luigi Pacella**